



TAX ALERT  
2 Settembre 2022

## Legge n. 130 del 31 agosto 2022 Riforma della Giustizia e del Processo Tributari

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante le “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari” (“**Riforma**”).

La Riforma, che rientra nel contesto dell’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati lo scorso 9 agosto ed entrerà in vigore (almeno in parte) il prossimo 16 settembre, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle pronunce e perseguire una maggiore uniformità tra le decisioni della magistratura tributaria in fattispecie analoghe, nonché di ridurre il carico dei contenziosi fiscali pendenti presso la Corte di Cassazione.

Proponiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

\* \* \*

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- **Nascita delle Corti di Giustizia Tributaria e della sezione dedicata presso la Corte di Cassazione**

La Riforma apporta la nuova denominazione degli organismi giurisdizionali, con la nascita delle “Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado”, in sostituzione delle Commissioni Tributarie Provinciali, e delle “Corti di Giustizia Tributaria di Secondo Grado”, in luogo delle Commissioni Tributarie Regionali.

Inoltre, viene costituita – per legge – una sezione civile della Corte di Cassazione specializzata in materia tributaria, in relazione a cui il Primo Presidente adoterà provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti, così da favorire l’acquisizione di una specifica competenza in materia fiscale da parte dei magistrati assegnati a tale sezione.

- **Magistrati tributari professionali**

La giurisdizione tributaria verrà amministrata dai magistrati tributari “professionali”, da reclutarsi per concorso, cui sarà riconosciuto un trattamento economico analogo a quello dei giudici ordinari e che saranno assoggettati, in quanto compatibili, alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario.

La procedura di selezione sarà composta di tre prove scritte e di una prova orale, cui potranno accedere sia i laureati in giurisprudenza, sia i laureati magistrali in economia (scienze economico-aziendali). Una volta superato il concorso e concluso positivamente il periodo di tirocinio, i magistrati tributari dovranno, con cadenza periodica, osservare la formazione continua organizzata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Inoltre, è altresì previsto che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili o militari) che attualmente esercitano anche la funzione giurisdizionale tributaria possano richiedere il trasferimento definitivo presso le Corti di Giustizia Tributaria.

- **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nuovi Ufficio Ispettivo e Ufficio del Massimario**

A far data dal 1° gennaio 2023, verranno istituiti, presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, i nuovi Ufficio Ispettivo e Ufficio del Massimario.

Al primo saranno ascritti poteri di vigilanza nei confronti dei magistrati e dei giudici tributari, da svolgersi con il supporto della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze, così da attenuare la dipendenza delle Corti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che tuttavia mantiene la gestione e l’organizzazione della giustizia tributaria.

Inoltre, viene istituito l’Ufficio del Massimario Nazionale presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con il compito di rilevare e classificare in massima le decisioni di secondo grado e le più significative tra quelle di primo grado, così da alimentare le banche dati della giurisprudenza di merito gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tali modifiche si propongono il fine di rafforzare l’indipendenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l’organo di autogoverno dei giudici tributari.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO**

- **Competenza del Giudice Monocratico**

Sono attribuite alla competenza del giudice monocratico, solo in primo grado e con udienza tenuta esclusivamente mediante mezzi telematici, le controversie il cui valore non eccede il valore di Euro 3.000,00, al netto delle sanzioni e degli interessi.

- **Prova testimoniale**

Per la prima volta è introdotta la possibilità di ammettere la prova testimoniale in forma scritta. In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione,

ancorché in assenza di accordo delle parti, potrà ammettere la prova testimoniale in forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 257-bis, c.c. Tale mezzo di prova non sarà comunque ammissibile su circostanze risultanti da verbali o altri atti ritenuti veri fino a querela di falso in quanto attestati da un pubblico ufficiale.

- **Onere della prova**

La Riforma enuclea il principio di carattere generale in base al quale l'Amministrazione Finanziaria deve fornire la prova in giudizio delle violazioni contestate attraverso l'atto impugnato. L'atto impositivo deve pertanto essere annullato se la prova della sua fondatezza è assente o contraddittoria, ovvero comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, coerentemente con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive poste alla base della pretesa impositiva e della irrogazione delle sanzioni.

Sarà invece onere del contribuente fornire la prova della sussistenza del diritto al rimborso, nei giudizi aventi ad oggetto siffatta questione.

- **Controversie soggette a Reclamo - mediazione**

Per le liti soggette, ai sensi dell'art. 17-bis, d.Lgs. 546/1992, alla procedura di “reclamo-mediazione”, se possibile, le Corti potranno formulare proposte conciliative alle parti, tenendo in debita considerazione tanto l'oggetto del giudizio, quanto la sussistenza di questioni di pronta e facile risoluzione.

Nell'ipotesi in cui sia stata rigettata la proposta di reclamo – mediazione, la soccombenza della parte che ha espresso il rifiuto, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, la quale può rilevare anche ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o la proposta di mediazione.

- **Sospensione dell'atto impugnato**

Viene poi modificata la disciplina della sospensione dell'atto impugnato, di cui all'art. 47, d.Lgs. 546/1992. In particolare:

- l'istanza cautelare deve essere oggetto di trattazione entro trenta giorni dalla sua presentazione, previa comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima;
- non è più ammesso trattare congiuntamente, nell'ambito della stessa udienza, l'istanza cautelare ed il merito della controversia;
- la decisione circa la domanda cautelare deve essere fornita dal collegio giudicante nell'ambito della stessa udienza di trattazione dell'istanza stessa;
- i soggetti ISA, cui sia stato attribuito un punteggio di affidabilità fiscale pari a 9 (c.d. “bollino di affidabilità fiscale”) negli ultimi tre periodi d'imposta a quello di presentazione del ricorso (per i quali tali punteggi siano disponibili), sono esonerati dalla presentazione della garanzia fideiussoria (che può essere posta a condizione della sospensione dell'atto impugnato).

- **Maggiorazione delle spese di giudizio in assenza di conciliazione**

Nell'ipotesi in cui una delle parti abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa, avanzata dall'altra parte o dal giudice e le pretese riconosciute in giudizio siano inferiori al contenuto della proposta rifiutata, si applica una maggiorazione delle spese di giudizio del cinquanta per cento. Se invece interviene una conciliazione, le spese di giudizio saranno generalmente compensate, salvo che le parti abbiano diversamente pattuito.

- **Udienze mediante collegamento remoto**

Per i giudizi instaurati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° settembre 2023, la partecipazione alle udienze da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori, dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo, sia per le trattazioni in camera di consiglio di cui all'art. 33 d.Lgs. 546/1992 che per quelle in pubblica udienza di cui all'art. 34 d.Lgs. 546/1992, potrà avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti e di udire quanto detto.

La partecipazione mediante collegamento remoto, per le cause trattate in pubblica udienza, potrà essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositarsi almeno venti giorni liberi prima della data di udienza. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina tradizionale.

Le udienze tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione monocratica, nonché le udienze relative alle richieste di sospensione dell'esecutività dell'atto ovvero della sentenza di primo grado impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, si svolgono esclusivamente mediante collegamento remoto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui una delle parti richieda, per comprovate ragioni, nel ricorso o nel primo atto difensivo o nell'appello, la partecipazione congiunta delle parti e dei giudici presso la sede della Corte ed il giudice decida in favore di tale richiesta.

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

Per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione al 15 luglio 2022 (fatta eccezione per quelle in materia di recupero di aiuti di Stato e quelle relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea), si prospettano le seguenti ipotesi di definizione agevolata, su istanza del ricorrente originario in primo grado (ovvero da chi vi è subentrato o da chi ne ha la legittimazione), purché non sia intervenuta sentenza definitiva:

- le controversie in relazione a cui l'Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di merito ed il cui valore dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni) non sia superiore a Euro 100.000,00, possono essere definite previo pagamento di un importo pari al cinque per cento di tale valore;
- le controversie in relazione a cui l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito ed il cui valore dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle

eventuali sanzioni) non sia superiore ad Euro 50.000,00, possono essere definite previo pagamento di un importo pari al venti per cento di tale valore.

La definizione si perfeziona con la presentazione di una opportuna domanda, distinta per ciascuna controversia autonoma (i.e. una per ciascun atto impugnato), entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della norma (i.e. entro il 16 gennaio 2023) e con il pagamento di quanto dovuto.

Ai fini della definizione delle controversie, si tiene conto di quanto già versato a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Nell'ipotesi in cui i versamenti siano eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa, la procedura non dà titolo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della sola domanda.

Una volta perfezionata la procedura in commento, i suoi effetti sono prevalenti sulle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della norma (i.e. 16 settembre 2022). Il perfezionamento della procedura da parte di un coobbligato giova in favore anche degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

L'eventuale diniego della definizione è oggetto di notifica entro trenta giorni con le medesime modalità previste per la notifica degli atti processuali, in ogni caso, avverso tale diniego può essere proposta impugnazione entro sessanta giorni innanzi alla Corte di Cassazione.

\* \* \*

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: [home@fptax.it](mailto:home@fptax.it)

Web: [fogliandpartners.com](http://fogliandpartners.com)

Roma, Via Flaminia 141, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

*Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.*